

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

L'anno 2014 il giorno ____ del mese di ____ presso la sede del Comune di Dimaro sita in Piazza Giovanni Serra, 10 tra i Comuni di:

- **DIMARO**, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. ROMEDIO MENGHINI, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Piazza Giovanni Serra, 10, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____ esecutiva, codice fiscale n. 00201020229;
- **MONCLASSICO**, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. RAVELLI CARLO, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Via San Vigilio n. 17, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____ esecutiva, codice fiscale n. 00423370220;

PREMESSO:

Che gli amministratori Comuni di Dimaro e Monclassico, si sono già più volte confrontati in merito alla possibilità di fusione in un unico Comune per le motivazioni conosciute e contestuali, legate soprattutto alla finanza locale ed alla razionalizzazione delle risorse e delle spese, condividendo il percorso progettuale e processuale di fusione, in tempi ragionevolmente celeri, compatibilmente con l'iter burocratico necessario;

che è fondamentale iniziare tale processo di fusione attraverso la collaborazione, convenzionando oggi i servizi di polizia locale e tributi;

che il contesto provinciale e nazionale sollecita gli enti locali ad essere protagonisti, nell'autonomia a loro attribuita, per far fronte alle esigenze attuali e future, per la definizione di ambiti territoriali omogenei e contigui attraverso percorsi di unione o fusione libera e agita;

che i comuni di Dimaro e Monclassico hanno intrattenuto momenti di confronti volto all'approfondimento degli strumenti di gestione associata, nei processi di fusione e unione informandosi su modalità, tempi ed esperienze di altre comunità trentine e di valle;

che la Legge provinciale n. 8 del 27 giugno 2005 recante "Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale", nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 - "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", disciplina l'organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale dei comuni della Provincia Autonoma di Trento, sia nelle materie di propria competenza che in quelle delegate;

che l'art. 11 della citata Legge provinciale favorisce l'esercizio di tali funzioni in forma associata, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio;

che l'art. 40 della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m. prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;

che l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale consente di migliorare la qualità del servizio di polizia locale e di rendere più incisive le forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato per il presidio integrato del territorio;

che il servizio di polizia locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei comuni, tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato, adibito in via esclusiva alle materie di competenza;

che si punta ad un servizio organizzato e moderno che garantisce l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;

che gli Enti sottoscrittori hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni di polizia locale con le deliberazioni sopra citate;

che con tali deliberazioni è stato approvato anche lo schema della presente convenzione, nonché il regolamento speciale del costituendo Servizio intercomunale di polizia locale ed il regolamento speciale per la dotazione dell'arma;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

1. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1, in conformità alle previsioni del Capo III della Legge provinciale 27 giugno 2005 n. 8 e nel rispetto delle norme contenute nella legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, i Comuni di Dimaro e Monclassico convengono di esercitare le funzioni di polizia locale in forma associata mediante la costituzione di un Servizio intercomunale di polizia locale nell'Ambito territoriale dei comuni di appartenenza. Manifestano inoltre la volontà di attivare, appena possibile, le ulteriori intese di distretto per la condivisione di determinati servizi specialistici e di controllo notturno del territorio.
2. La struttura è denominata **"Servizio di Polizia Locale Media Valle di Sole"**.
3. La sede del Servizio è stabilita sul territorio del Comune di Dimaro, al quale, ai fini gestionali, è affidato il ruolo di ente capofila. Il Comune di Dimaro è altresì individuato quale unico referente nei confronti di terzi.

Art. 2

Modalità di svolgimento del servizio, finalità e obiettivi della gestione associata

1. Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in forma associata e coordinata le funzioni di polizia locale, urbana e rurale e di polizia amministrativa demandate ai comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti ai fini di realizzare il presidio integrato del territorio e di migliorare le condizioni di vita della popolazione.
2. La gestione associata del servizio è finalizzata in particolare a:
 - a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
 - b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità la cui esecuzione sia di competenza dei comuni;
 - c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del comune;
 - d) vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
 - e) svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
 - f) predisporre i servizi e collaborare alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
 - g) collaborare, d'intesa con le autorità competenti, al soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
 - h) esercitare le funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e il controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico – edilizia;
 - i) esercitare le funzioni di polizia amministrativa in materia di annona e commercio di competenza dei comuni;
 - l) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale;
 - m) svolgere le funzioni previste dal secondo comma dell'art. 20 dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione;
 - n) esercitare il servizio di polizia stradale, attribuito dalla legge statale alla polizia locale
 - o) supportare l'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai relativi regolamenti;

- p) supportare le attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - q) rilasciare le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico e controllarne il rispetto delle prescrizioni in conformità del Regolamento Comunale;
 - r) provvedere alla notifica degli atti prodotti dalle amministrazioni comunali aderenti alla convenzione o su richiesta di altre;
 - s) provvedere all'istruttoria e al rilascio di tutte le autorizzazioni per lo spettacolo viaggiante, di tutte le autorizzazioni per le manifestazioni temporanee in svolgimento nei territori dei comuni aderenti alla convenzione;
 - t) provvedere all'accertamento sull'effettiva presenza nel luogo di residenza dichiarata all'atto di iscrizione nelle liste della popolazione residente;
 - u) provvedere all'istruttoria e al rilascio dei contrassegni di parcheggio per veicoli a servizio di persone invalide;
 - v) studio e supervisione segnaletica verticale e orizzontale;
3. I Comuni che aderiscono all'accordo s'impegnano a costituire un Servizio intercomunale di polizia locale secondo le disposizioni della presente convenzione al fine di garantire omogeneità e continuità di servizio, di realizzare economie di scala attraverso un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane(attraverso la possibilità di sostituzione del personale in caso di congedo ordinario o altra causa), degli altri strumentali disponibili e di eventuale nuova acquisizione, di assicurare un costante e qualificato coordinamento con le Forze di polizia dello Stato.
4. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso alla polizia locale, oltre all'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento nell'ambito di riferimento. A tali fini il servizio intercomunale, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:
- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
5. I provvedimenti predisposti dal servizio gestito in forma associata sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti solamente dopo l'avvenuta approvazione da parte dei rispettivi Consigli comunali.

Art. 3 Personale

1. Il contingente numerico del servizio programmato per il Servizio di Polizia Locale è di n. 3 unità complessive, di cui 1 quale responsabile del servizio per tutti i Comuni aderenti all'accordo, 2 agenti di polizia locale, di cui 1 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato/stagionale che verrà utilizzato nei seguenti periodi indicativamente: estivo 15.06-15.09, invernale 20.12-20.04 a.s.
2. Gli enti aderenti decidono di comune accordo di affidare la gestione amministrativa relativa al personale stagionale e alle sanzioni al codice della strada al personale del Comune di Dimaro, già dotato di programmi gestionali per la contestazione, notifica, formazione dei ruoli esattoriali e gestione decurtazioni punti delle sanzioni amministrativa al codice della strada.
3. Il rapporto organico degli addetti al Servizio a tempo determinato è posto in essere con l'ente capofila. Il rapporto funzionale s'instaura con entrambi i comuni associati ed è regolato secondo le intese del presente atto.
4. Al responsabile del servizio coordinatore, e in sua assenza all'agente anziano, è assegnata la responsabilità e la direzione del Servizio. Lo stesso responsabile è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.
5. Tenuto conto che la sede della struttura operativa è ubicata nel territorio del comune di Dimaro, ogni singolo Comune assicura comunque, tramite un proprio referente, la gestione delle

informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con il Servizio.

6. Il Servizio garantisce, attraverso i propri addetti, un recapito nei comuni aderenti all'accordo per i rapporti con il pubblico e con gli Amministratori, con le modalità e la frequenza stabilite dai Sindaci, di concerto con il responsabile.
7. Non si riparte sui comuni il personale stagionale in quanto la cessazione della convenzione o il recesso dalla medesima non sono previsti in corso d'alta stagione turistica.
In caso di scioglimento della convenzione alla naturale scadenza i mezzi e le attrezzature del Servizio sono divisi tra i comuni, mentre per le attrezzature apportate da ciascun comune al servizio intercomunale si procederà ai sensi dell'art. 4 - 7° comma.
8. Lo scioglimento o il recesso decorrono dal 1° maggio, se deliberato e comunicato agli enti interessati entro il 31 dicembre dell'anno precedente o dal 1° ottobre, se deliberato e comunicato agli enti interessati entro il 30 giugno.

Art. 4

Rapporti finanziari

1. I costi relativi alle retribuzioni del personale fisso e stagionale, e ad ulteriori oneri, sono sostenuti da ciascun comune associato nella seguente proporzione:
 - Comune di Dimaro: **90%;**
 - Comune di Monclassico: **10%;**
2. Il Comune di Monclassico si impegna inoltre a compartecipare alle spese per lo svolgimento dell'attività di gestione amministrativa dell'ufficio di Dimaro (stampanti, computer, radio, ecc.). L'entità del contributo finanziario dovuto al Comune capofila per tale attività è pari a € 1.000,00 annui. Comunque dopo il primo anno di servizio sarà possibile effettuare una rimodulazione di quanto sopra stabilito basandosi sull'esperienza.
3. E' compito dell'ente capofila individuare, in fase di predisposizione del bilancio preventivo, la somma necessaria per la gestione ordinaria del Servizio intercomunale, darne comunicazione ad ogni singolo comune, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse.
4. Ogni altra spesa sostenuta dagli enti aderenti, relativamente al Servizio di Polizia Locale, non espressamente prevista dalla presente convenzione sarà suddivisa in percentuale fra gli enti aderenti alla presente convenzione;
5. Il Comune di Moncalssico provvede a versare all'ente capofila gli importi a bilancio preventivo nella misura rispettivamente del 50% entro il 28 febbraio e del restante 50% entro il 30 settembre di ogni anno di esercizio. Eventuali differenze tra bilancio preventivo e conto consuntivo sono portate a conguaglio entro il 28 febbraio successivo all'anno di esercizio.
6. L'ente capofila provvede all'incasso degli importi delle sanzioni amministrative elevate dal personale del Servizio sul territorio dei comuni aderenti alla convenzione ed al loro versamento, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, al comune sul cui territorio ha avuto luogo l'accertamento dell'infrazione.
7. L'ente capofila si riserva la facoltà di affidare a terzi la gestione delle pratiche inerenti le violazioni amministrative e la riscossione delle somme relative alle sanzioni.
8. L'inventario, la custodia, la gestione, la manutenzione e la dismissione dei beni mobili messi dai comuni a disposizione del Servizio nonché dei beni mobili di nuova acquisizione è affidata all'ente capofila.

Art. 5

Modalità di confronto e partecipazione alla gestione del Servizio

1. I Comuni concordano che periodicamente, almeno una volta all'anno, i Sindaci pro-tempore dei Comuni di Dimaro e Monclassico, su iniziativa del Comune capofila, per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del Servizio intercomunale di polizia locale. Alla presenza del responsabile del servizio verificano l'andamento del servizio intercomunale, anche sulla base di una relazione sull'attività svolta, appositamente predisposta, proponendo di concerto

ai rispettivi consigli comunali eventuali modifiche alla dotazione organica del Servizio, nonché alle rispettive Giunte comunali l'acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni varie.

2. Competenza dei Sindaci è di inoltre stabilire gli obiettivi e le priorità del servizio di polizia locale, sentito il responsabile del Servizio. A tal fine quest'ultimo predispone, entro il mese di ottobre di ciascun anno, una relazione previsionale e programmatica relativa al servizio di polizia locale nell'anno successivo.

Art. 6

I segretari comunali

1. I segretari dei comuni partecipanti al presente accordo svolgono funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica.

Art. 7

Durata

1. La presente convenzione avrà scadenza al 31.12.2016. Detta scadenza è motivata dal fatto che i comuni di Dimaro e Monclassico provvedano ad una verifica dell'iter di fusione tra i comuni.
2. Ciascun comune aderente può recedere dalla convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, con le modalità e termini previsti dall'art. 3 comma 8.
3. La presentazione d'istanza di recesso deve pervenire agli enti interessati tramite raccomandata a.r. con preavviso di almeno 90 giorni. Per le motivazioni di cui al comma 1 il recesso è ammesso solo con decorrenza 1° maggio o 1° ottobre.
4. Lo scioglimento della convenzione ed il recesso comportano l'applicazione delle clausole di cui all'art. 3.

Art.8

Apertura all'ingresso di altri comuni

1. Si concorda fin d'ora nella volontà di far partecipare alla gestione associata, alle medesime condizioni, altri comuni della Valle di Sole.

Resta fermo che in caso di nuova adesione si procederà alla sottoscrizione di nuova convenzione ed alla determinazione della nuova dotazione organica del Servizio.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco del Comune di Dimaro

Il Sindaco del Comune di Monclassico